

***ISTITUTO COMPRENSIVO
“ROCCO-CAV. CINQUEGRANA”
SANT’ARPINO***

ANNO SCOLASTICO 2017-18

REGOLAMENTO di DISCIPLINA

SCUOLA SEC. DI I° GRADO e PRIMARIA

Il Consiglio d'Istituto dell'I.C. "Rocco - cav. Cinquegrana", riunito in seduta ordinaria in data 08/09/2017,

VISTO l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;

VISTO il DPR n. 275 del 1999;

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del Codice in materia di protezione di dati personali;

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

SENTITI i pareri dei Collegio di Settore delle scuole secondarie di I grado e dei Consigli d'Interclasse;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 4 settembre 2017, n. 15;

PREMESSA

Si richiamano, anzitutto, per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull'attuazione della vigilanza, alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti:

A) I genitori, sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", rispetto degli altri, superamento dell'egocentrismo, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una giusta ed equilibrata ambizione personale), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono. La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad un'educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, ecc. Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del Codice Civile). Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola, evitando, ad esempio, di criticarli in presenza dei figli.

B) Gli insegnanti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con le Indicazioni Nazionali e con il P.T.O.F., interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione alla convivenza civile – Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione). Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

C) La scuola, in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica e, in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal "Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico", definito dalla Conferenza Permanente ex D.lgs 300/99 e presentato il 16 aprile 2008 alle Istituzioni Scolastiche:

a) informazione scritta alla famiglia;

b) comunicazione alla psicopedagoga e all'équipe territoriale (ove presenti);

c) informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune (se del caso e possibilmente in accordo con la famiglia);

d) richiesta di intervento dell'Assistente Sociale comunale (possibilmente in accordo con la famiglia);

e) denuncia della presunta situazione di “abbandono educativo” alle Autorità di Pubblica sicurezza. Nei casi di forte disagio o di disabilità caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con difficoltà di contenimento, la scuola è tenuta a

1. segnalare la situazione ai servizi sociali competenti;
2. chiedere completamento rapporto di assistenza 1:1;
3. chiedere all’ASL competente verifica della scolarizzabilità dell’alunno/a ai fini della tutela dell’incolumità personale, dei compagni e del personale scolastico. Nei casi di alunni in situazione di handicap (certificati o segnalati), verranno attuati interventi sanzionatori in base alle caratteristiche dell’alunno/a e dell’infrazione compiuta. È comunque prevista la riparazione del danno da parte della famiglia. La scuola non risponde per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti o accessori personali di poco o di elevato valore portati appresso dagli alunni.

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato sentito prima. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le ripetute infrazioni disciplinari influiranno sul voto di comportamento.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell’adesione alle regole di convivenza.
5. La durata della sanzione viene valutata caso per caso e dev’essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.
6. La violazione reiterata da lieve diviene media, da media diviene grave o gravissima.

Art. 2 – DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Si configurano come violazioni lievi, se occasionali:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b) non assolvere i compiti e lo studio assegnati in classe e a casa;
 - c) durante la refezione, non “rispettare” il cibo e le elementari norme igieniche;
 - d) utilizzare in modo improprio materiale scolastico sia personale sia collettivo;
 - e) portare a scuola materiale personale non scolastico (oggetti di valore, cellulari, ipod, tablet e devices se non autorizzati e per scopo didattico, videogiochi, pennarelli indelebili). La scuola non risponde per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti o accessori personali di poco o di elevato valore portati appresso dagli alunni;
 - f) non rispettare le principali norme igieniche e non vestirsi in modo decoroso

2. Si configurano come mancanze medie:

- a) disturbare occasionalmente le lezioni;
- b) presentarsi ripetutamente alle lezioni in ritardo;
- c) non assolvere più volte i compiti e lo studio assegnati in classe e a casa;
- d) uscire dalla classe senza il permesso dell'insegnante;
- e) non rimanere con il gruppo classe durante gli spostamenti negli spazi scolastici;
- f) non aver cura dell'ambiente in cui ci si trova (classe, laboratori, palestra, mensa, aula informatica, bagni, giardino, spazi esterni ed attrezzature ginniche);
- g) usare parole, comportamenti e gesti poco corretti e/o scurrili;
- h) usare occasionalmente un linguaggio volgare e/o offensivo della persona e della sua dignità.

3. Si configurano come mancanze gravi o gravissime:

- a) disturbare le lezioni impedendo il loro normale svolgimento;
- b) salire e scendere le scale o percorrere il corridoio correndo e/o spingendo;
- c) non rispettare le norme per la sicurezza dei vari ambienti scolastici;
- d) danneggiare, occultare o falsificare comunicazioni scritte scuola/famiglia, verifiche, documenti, quaderni con valutazioni;
- e) non rimanere con il gruppo classe durante gli spostamenti all'esterno della scuola (passeggiate, uscite scolastiche);
- f) danneggiare e/o sottrarre cose ai compagni, al personale della scuola, alla scuola senza restituirle;
- g) portare a scuola e in uscita didattica oggetti pericolosi;
- h) danneggiare le strutture (imbrattare e/o scalfire banchi, muri, suppellettili, materiale didattico, indumenti), attrezzature e sussidi;
- i) usare parole, gesti, comportamenti offensivi e /o intimidatori, discriminatori a contenuto/sfondo sessuale, di genere, di appartenenza religiosa e/o etnico-culturale, con qualsiasi mezzo, inclusi i social network (bullismo e cyberbullismo);
- j) danneggiare persone e/o usare oggetti contundenti, con l'eventuale aggravante delle motivazioni di cui al punto i) precedentemente illustrato.

Art. 3 - VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le mancanze lievi sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene comunicato alle famiglie tramite diario e registro elettronico. La comunicazione via diario deve essere controfirmata da un genitore; la visione di quella a registro elettronico – come qualsiasi altra in tale contesto – è un preciso dovere per la famiglia. Dopo la terza ammonizione relativa alla stessa tipologia di infrazione, l'alunno/a che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze medie vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel registro di classe e nel registro elettronico, e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione (scuola secondaria di primo grado). Il cellulare non si può tenere acceso nel corso delle attività scolastiche, curricolari come extracurricolari. Nel caso in cui ciò avvenisse, l'insegnante informerà del fatto il dirigente e consegnerà il dispositivo al referente di plesso: questi lo conserverà fino al suo ritiro da parte di uno dei genitori dell'alunno/a. In casi di reiterazione del comportamento, il cellulare sarà consegnato al dirigente a cui i genitori dovranno rivolgersi per riottenere il dispositivo. Nel caso di possesso di materiale o oggetti pericolosi, questi vanno sottratti e restituiti dai docenti o dal dirigente alla famiglia.

4 A fronte di mancanze ripetute lievi e medie, il dirigente comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti potrà prevedere sanzioni più gravi. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Tali provvedimenti sono determinati dai docenti della classe tenendo conto, comunque, dell'età e delle capacità di comprensione dell'alunno, affinché sia chiaramente compresa quale conseguenza di una mancanza. La motivazione del provvedimento preso è

comunicato alla famiglia e, se grave, è conservata nel fascicolo personale. Le sanzioni lievi e medie sono segnalate nel registro di classe ed in quello elettronico.

3. Le mancanze gravi e gravissime possono essere punite con la sospensione dalle attività didattiche (comprese visite d'istruzione su delibera del Consiglio di classe) e dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni (per la scuola primaria, può essere punita con la sospensione dalle lezioni e con frequenza obbligatoria e inserimento in altre classi): questi provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Classe/Interclasse alla presenza dei soli docenti. L'adunanza, presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Mancanze gravi reiterate o di particolare allarme sociale possono essere sanzionate:

a. con la sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 (quindici) giorni o fino al termine delle attività scolastiche, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto, dopo lo svolgimento seduta – dedicata all'esame del caso – del consiglio di classe/interclasse competente. Anche in questa evenienza, l'adunanza, presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del presidente;

b. attraverso l'allontanamento immediato e cautelare deciso dal dirigente per ragioni di particolare gravità e/o pericolosità per la comunità scolastica nel suo insieme o per alcuni suoi membri. A seguito di questa procedura di urgenza, comunque, l'esame della situazione e la definizione della sanzione relativa sono di pertinenza degli organi collegiali di cui al presente comma, in particolare supra alla lettera a.

Art. 4 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per mancanze lievi e/o medie è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione. Queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). Nei casi in cui le mancanze non siano comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti (es.: sospensione della ricreazione per alcuni giorni, consegne per casa supplementari, ecc.) verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere deliberate dal Consiglio di Classe/Interclasse o dal Consiglio d'Istituto, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno/a, da parte del dirigente scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali debitamente formalizzate. L'alunno/a deve essere ascoltato in via preliminare in modo congiunto dal dirigente scolastico, dal docente che ha segnalato il fatto e dal coordinatore del consiglio di classe (secondarie di I grado) o dai docenti del team (primarie). Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno/a. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza

educativa ottimale tra scuola e famiglia. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati. A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza (dirigente e docenti del consiglio di interclasse o di classe): a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare: il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; b. la riammissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DI INTERCLASSE Il consiglio di classe o d'interclasse viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dall'audizione in contraddittorio, salvo casi particolarmente gravi che ne richiedano la convocazione immediata, anche al termine della stessa giornata di lezione. In tale sede saranno convocati anche l'alunno ed i suoi genitori o tutori legali e in tale contesto saranno auditi, potendo essi qui presentare le loro ragioni ed eventuali testi a favore. In seduta, viene acquisito il verbale di audizione. Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio: a) verifica della presenza dei docenti assegnati alla classe; b) descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame; c) riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare comunicata ai genitori contestualmente alla formale convocazione del consiglio di interclasse/classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.; d) richiamo alle norme del Regolamento di disciplina violate dall'alunno/a; e) relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a ed eventuali testimoni; f) esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato; g) registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione; h) firme di sottoscrizione del dirigente che ha presieduto (o del docente da lui delegato) e del segretario verbalizzatore. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Il consiglio d'istituto viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dallo svolgimento della seduta del Consiglio di classe/interclasse che abbia deliberato la trasmissione degli atti a tale organo per competenza. In tale sede saranno convocati anche l'alunno ed i suoi genitori o tutori legali e in tale contesto saranno auditi. In seduta, vengono acquisiti il verbale di audizione, quello del consiglio di classe/interclasse e – nel caso – il provvedimento di allontanamento cautelare immediato dalla comunità scolastica assunto dal dirigente. Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio: a) verifica della presenza dei consiglieri, almeno per la metà più uno degli aventi diritto; b) descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame; c) riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare ed alla formale convocazione del consiglio di interclasse/classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.; d) richiamo alle norme del Regolamento di disciplina violate dall'alunno/a; e) relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a e con eventuali testimoni; f) esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato; g) registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione; h) firme di sottoscrizione del Presidente del C.d.I. e del segretario verbalizzatore. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve

riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 7 – POSSIBILI EFFETTI SULLA SCRUTINIO FINALE E SULL'ESITO DELL'A.S.

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 8 – PRINCIPIO DELLA RIPARAZIONE Il principio della riparazione del danno prevede che ci sia l'obbligo della sostituzione del materiale danneggiato entro un mese dalla contestazione del fatto, a spese della famiglia.

Art. 9 – SANZIONE La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni dalla propria classe potrà essere assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, egli potrà essere in alternativa e/o in modo complementare:

- a. vigilato da insegnanti e da personale ATA in servizio nella scuola;
- b. inserito in altre classi della scuola;
- c. impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori. Le concrete modalità di attuazione dell'allontanamento dalla propria classe saranno concordate in sede di consiglio di classe/interclasse/d'Istituto. È fatto salvo, in ogni caso, il dovere della vigilanza del minore secondo le normative vigenti.

Art. 10 – SOSPENSIONE DALLE VISITE GUIDATE Nel caso in cui la sanzione preveda un'articolazione specifica includente la sospensione dalle visite guidate, l'alunno/a può essere tenuto a non frequentare la scuola o all'obbligo di frequenza a scuola con inserimento in altra classe, secondo delibera dell'organo collegiale competente. Se tutte le classi sono in uscita didattica l'alunno/a non frequenterà le lezioni.

Art. 11 – EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto, anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 12 – ISCRIZIONE AD ALTRO ISTITUTO Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 13 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DALLE LEZIONI

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove

necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 14 – PUBBLICITÀ Il presente regolamento sarà affisso permanentemente all'albo dell'istituto, nonché pubblicato nel sito dell'Istituto. Lo stesso sarà pubblicizzato secondo le modalità ritenute più opportune dall'Istituto. Ogni anno, il Regolamento verrà illustrato dai docenti alle classi e con i ragazzi esaminato e discusso. Inoltre, esso sarà illustrato ai genitori dai docenti, in occasione della prima assemblea di classe/interclasse.

Art. 15 – DISCUSSIONE DEL REGOLAMENTO TRA DOCENTI Il Regolamento prima della sua definitiva approvazione è oggetto di discussione con proposte ai consigli di classe/interclasse e/o generale delle singole scuole.

Parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti nella seduta dell'11 settembre 2013. Approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n., nella seduta del

. Elaborato secondo la presente procedura:

- 1) enucleazione della proposta da parte della Commissione Piano Offerta Formativa;
- 2) esame e perfezionamento del Regolamento da parte dei Collegi di Settore/Consigli di interclasse con soli docenti;
- 3) delibera di ratifica del Collegio dei docenti;
- 4) adozione da parte del Consiglio di Istituto;
- 5) divulgazione all'Albo, sul sito web dell'Istituto.

ART. 16 – VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO ED EVENTUALI MODIFICHE

Il presente Regolamento ha validità triennale. Può essere modificato anche nel corso del triennio, qualora se ne ravvisi la necessità, attraverso la seguente procedura: - parere positivo espresso con delibera del Collegio dei docenti, a maggioranza qualificata pari almeno ai 2/3 dei presenti; - delibera di adozione delle modifiche introdotte con la delibera di Collegio di cui sopra, approvata dal Consiglio d'Istituto, a maggioranza parimenti qualificata pari almeno ai 2/3 dei presenti.

L'ORGANO DI GARANZIA

1. Che cos'è l'organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto, secondo la normativa vigente. Il ricorso della famiglia deve essere scritto e deve rifarsi a una documentazione acquisita o a una memoria scritta. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

2. Quando entra in funzione

La reiterazione delle infrazioni gravi è valutata dal Consiglio di classe/interclasse/istituto che decide la sanzione dopo aver sentito anche la difesa dello studente. La decisione viene comunicata allo studente e alla famiglia: essi possono ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione all'organo di garanzia funzionante all'interno della scuola, il quale decide in via definitiva.

3. Chi ne fa parte

L'Organo di garanzia interno è composto dai seguenti membri effettivi: - dirigente scolastico (o suo delegato), che funge da presidente e che convoca l'organo di garanzia; - 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti; - 2 genitori espressi dal Consiglio di Istituto; - il coordinatore del consiglio di classe interessato (o i coordinatori, nel caso di più classi, per le secondarie di I grado) – il docente del team con più ore di servizio nella specifica classe (per le primarie); - il primo collaboratore del dirigente scolastico.

4. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
5. L'organo di garanzia interno ha una durata pari a quella del Consiglio di Istituto. Ne fanno parte le componenti di cui al precedente punto 3. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
6. Per ogni membro effettivo viene eletto un membro supplente che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
7. L'organo di garanzia deve essere convocato dal presidente entro cinque giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione e deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni.
8. Valutata la sanzione e il procedimento, l'organo di garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni) conferma, modifica o annulla la sanzione inflitta.
9. Le adunanze dell'organo di garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione.
10. In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
11. L'organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Chiunque abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno di Istituto.

	COMPORAMENTI	SANZIONI
Frequenza regolare	a) ritardi ripetuti b) mancanza di puntualità nella giustificazioni c) assenze saltuarie e ripetute d) assenze non giustificate	Casi a-b-c: 1. richiamo del Dirigente scolastico 2. convocazione genitori Caso d: rientro a scuola accompagnato dai genitori
Impegni di studio	a) non porta i materiali e non esegue il lavoro assegnato in maniera ripetuta	1. nota del docente sul diario e sul registro di classe 2. convocazione dei genitori da parte del docente 3. convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Consiglio di Classe 4. eventuale convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico

<p>Rispetto degli adulti</p>	<p>a)linguaggio,comportamenti e gesti non corretti b)minacce verbali e non, insulti c)danneggiamento a persone e/o cose appartenenti al personale d) aggressione a coetanei e)aggressione al personale scolastico</p>	<p>Caso a: 1.nota del docente sul diario e sul registro di Classe 2.richiamo del Dirigente scolastico Caso b: 1.convocazione dei genitori alla presenza del Dirigente scolastico 2.eventuale sospensione di un giorno Caso c: 1.sospensione, a discrezione del Consiglio di classe e risarcimento del danno 2.esposto all'autorità competente Casi d ed e: 1.sospensione, a discrezione del Consiglio di classe. 2.esposto all'autorità competente ed ai servizi sociali.</p>
<p>Rispetto dei coetanei</p>	<p>a)derisione continua dei compagni b)disturbo delle lezioni e impedimento del loro normale svolgimento c)danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali d) minacce c) litigio con ricorso alle mani e uso di oggetti contundenti</p>	<p>Casi a-b: 1.discussione del fatto in classe 2.richiamo del Dirigente scolastico / sospensione intervallo fino a 5 gg 3.se reiterati,convocazione dei genitori e richiamo dell'alunno da parte del Dirigente scolastico Casi c-d-e: 1.convocazione dei genitori degli alunni coinvolti e sospensione a seconda della gravità del caso 2.eventuale risarcimento del danno e/o attività in favore della comunità Scolastica 3.denuncia all'autorità competente</p>
<p>Rispetto delle strutture didattiche e degli arredi</p>	<p>a)non cura l'ambiente dove si lavora b)danneggia le strutture imbrattando con scritte c)danneggia le strutture scalfendo e/o rompendo d)danneggia le strutture compiendo atti vandalici</p>	<p>Caso a: 1.richiamo verbale del docente e del Dirigente scolastico 2.riassetto dell'ambiente Caso b: 1.richiamo del docente e del Dirigente scolastico 2.comunicazione ai genitori 3.ripulitura e/o attività in favore della comunità scolastica Casi c-d: 1.richiamo del Dirigente scolastico</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 2. convocazione dei genitori 3. sanzione pecuniaria stabilita dai competenti organi 4. sospensione (se l'atto è intenzionale)
Rispetto delle attrezzature e dei sussidi	<ul style="list-style-type: none"> a) disattenzione nell'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi b) danneggiamento volontario e involontario 	<p>Caso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. richiamo del docente e/o nota sul diario e sul registro di classe <p>Caso b:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. richiamo del docente 2. comunicazione ai genitori, se il danneggiamento è involontario 3. convocazione dei genitori se il danneggiamento è volontario 4. sanzione pecuniaria
Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto	<p>MOVIMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) durante gli spostamenti interni non sta con il gruppo classe b) durante gli spostamenti esterni non sta con il gruppo classe c) esce dalla classe senza il permesso del docente 	<p>Caso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. richiamo del docente e/o eventuale nota sul diario 2. richiamo del Dirigente scolastico 3. comunicazione ai genitori <p>Caso b:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. richiamo del Dirigente scolastico 2. convocazione dei genitori 3. eventuale sospensione <p>Caso c:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. richiamo del docente
	<p>UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO</p> <ul style="list-style-type: none"> a) usa materiale didattico in tempi e modi impropri b) usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose c) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi, ...) 	<p>Caso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. richiamo del docente 2. sequestro dell'oggetto 3. nota <p>Casi b-c:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. richiamo del docente e del Dirigente scolastico 2. sequestro dell'oggetto 3. comunicazione e/o convocazione dei genitori 4. risarcimento del danno a persone o cose (v. punto b) 5. sospensione (per persone v. punti b e c)
	<p>RISPETTO NORME DI SICUREZZA</p> <p>Non rispetta le norme stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa,</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. richiamo del docente 2. richiamo del Dirigente scolastico 3. comunicazione e/o convocazione dei genitori

	laboratori, corridoi, scale, cortile)	4. sospensione, se comportamento lesivo delle persone 5. sanzione pecuniaria
Rispetto della normativa sull'uso del telefono cellulare	Utilizzo del cellulare nei locali della scuola, nelle uscite brevi, nelle visite guidate non è consentito.	
Gli alunni, qualora portino il cellulare a scuola, devono spento e riposto nello zaino	Un alunno: a) usa il cellulare per la prima volta. b) usa il cellulare per la seconda volta. c) usa il cellulare per la terza volta. d) usa un secondo cellulare Solo nel caso di viaggio d'istruzione con pernottamento è consentito l'utilizzo del cellulare per comunicare con la famiglia per 1 ora dopo il pranzo e per 1 ora dopo la cena .	Caso a e b : Il Dirigente scolastico richiama l'alunno e ritira il cellulare riconsegnandolo ai genitori. Caso c : il Dirigente scolastico ritira il cellulare e lo consegna ai genitori Caso d: il Dirigente scolastico ritira al medesimo studente il 2° cellulare con le modalità del punto c,
	Uso di dispositivi elettronici nei locali della scuola , e nelle uscite didattiche.	
Rispetto della legge sulla privacy	a) gli studenti acquisiscono immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulgano tramite Mms, in altre forme ivi compresa la pubblicazione su siti internet.	1. Convocazione dei genitori degli alunni coinvolti da parte del dirigente scolastico. 2. Sospensione, di durata di uno o più giorni a discrezione del consiglio di classe

Approvato in Consiglio d'istituto il giorno 8 settembre 2017.